

ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE  
Piazza della Costituente, 1  
00041 Albano Laziale (RM)  
C.F. 12711951009

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E DISABILI GRAVISSIMI E DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE SCOLASTICA PER UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE.

CIG 7344860237;

IMPORTO EURO € 87.050,00 OLTRE I.V.A. 5%

La presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, viene stipulata

TRA

l'Azienda Speciale ALBASERVIZI, con sede legale in Albano Laziale, Piazza Costituente, 1 C.F. E P.IVA 12711951009, rappresentata dal Dott. Enrico Pacetti, nato a Roma il 08/08/1970 CF.:PCTNRC70M08H501M, di seguito denominata "Azienda"

E

la Cooperativa Sociale Onlus Alteya con sede legale in Via Antonio Bertoloni, 26/B – 00197 Roma e sede operativa in Via San Francesco D'Assisi, 21/B – 00041 Albano Laziale (RM) P.IVA e C.F.:12484241000, rappresentata dal Dott. Claudio Dell'Anno, nato a Roma il 19/07/1968 C.F.:DLLCLD68L19G501W, nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto denominata "contraente"

PREMESSO

- Che con lettera protocollo n 2272 del 20/12/17 trasmessa alla Soc. Coop. Sociale onlus Alteya è stata richiesta la disponibilità al rinnovo del servizio in oggetto, per il periodo 01/01/2018 - 31/08/2018, per un importo complessivo di Euro 87.050,00 IVA esclusa.
- Che con nota protocollo n 2287 del 27/12/17, la Soc. Coop. Sociale onlus Alteya, comunica la disponibilità di rinnovo dell'appalto.
- che con determina n. 2 del 08/01/2018 è stato rinnovato l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e di Assistenza Educativa Culturale Scolastica alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya;
- che è stato consegnato, il Documento Unico di Regolarità Contribuita (D.U.R.C.) emesso in data 31/10/2017 con validità fino al 28/02/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto**

L'Azienda conferisce alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya, che accetta l'affidamento di alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e servizi di assistenza educativa scolastica per utenti residenti nel comune di Albano Laziale - periodo dal 09/01/2018 al 31/08/2018.

L'importo contrattuale ammonta ad Euro 87.050,00 (ottantasettemilacinquanta), comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 5%.

#### **Articolo 2 – Allegati al contratto**

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del contratto la determina n 02 del 08/01/2018

#### **Articolo 3 – Durata e penali**

L'appalto per il servizio di cui al presente contratto avrà durata dal 09/01/2018 e fino al 31/08/2018, salvo le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso come previsto, dalla Legge e dal Codice Civile.

#### **Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi – modalità di pagamento**

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, trasmesse all'indirizzo PEC: [albaservizi@pec.albaservizi.net](mailto:albaservizi@pec.albaservizi.net), previa verifica della regolarità del servizio svolto.

#### **Articolo 5 – Cauzione definitiva**

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Garanzia Fideiussoria n. 370380330 per un importo di Euro 5.000,00 (Euro duemila/00) pari al 10 % dell'importo contrattuale, dimezzata ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs50/2016 poiché in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 emessa dalla LL-C Certification con il n. 394066 del 02 Dicembre 2016, scadenza 01/12/2019, rilasciata dalla Generali Agenzia di Velletri Cod. T3D00 in data 29/05/2017 con scadenza 29/05/2018.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Azienda.

La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al contraente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso risoluzione del contratto disposta in danno del contraente.

L'Azienda ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.



L'Azienda può richiedere al contraente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al contraente.

#### **Articolo 6 – Modalità di esecuzione**

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato allegato alla lettera Prot. 520 del 09/03/2017.

#### **Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

La Cooperativa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

La Cooperativa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **Articolo 8- Spese contrattuali e termine per la stipulazione**

Eventuali imposte, tasse e spese, relative e conseguenti, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

#### **Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/11, le parti danno atto che in relazione al contraente non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale come previsto dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base dell'autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 negli atti amministrativi.

#### **Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 ed a tal fine indica il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l'appalto che è il seguente: Banca PROSSIMA - IBAN IT88K0335901600100000102898.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento alla cooperativa e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 11 - Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e la Cooperativa durante l'esecuzione del servizio, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Foro di Velletri.

E' esclusa la competenza arbitrale.



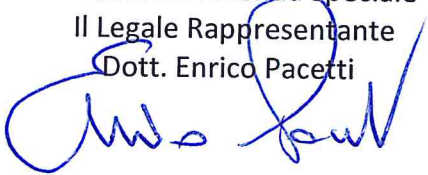
**Articolo 12 – Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 13 – Norma di comportamento della Ditta Appaltatrice/Concessionaria/Incarico.**

La Cooperativa è obbligata nell'esecuzione dell'appalto/concessione/incarico, al rispetto del Codice di Comportamento dell'Albaservizi (in allegato al presente contratto). La violazione del codice di comportamento comporterà per l'Albaservizi la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Albaservizi Azienda Speciale  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Enrico Pacetti



Cooperativa Sociale Onlus Alteya  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Claudio Dell'Anno

